CHE AUTORIZZA LA SPESA STRAORDINARIA DI L. 32,000,000 PER L'ESECUZIONE DI NUOVE OPERE MARITTIME

Art. 1 (Convenzione)

CONVENZIONE fra il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Comune di Spezia relativa all'anticipazione dei fondi necessari per la sollecita esecuzione di lavori nel porto di Spezia.

L'anno millenovecentotre, addi' sedici (16) del mese di maggio in Roma, ed in una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, avanti di me cav. avv. Giovanni Dominedo', segretario delegato alla stipulazione dei contratti di quest'Amministrazione centrale, ed alla presenza dei signori Massa cav. Alessandro fu Francesco, nato a Genova, e Novello Felice fu Giorgio, nato a Palermo, entrambi domiciliati in questa capitale, testimoni abili a forma di legge e con le parti a me cogniti, tutti con me sottoscritti:

PREMESSO

Che col disegno di legge n. 316, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1903 fu proposta, fra le altre, la spesa di L. 1,450,000, per nuovi lavori nel porto di Spezia, e cioe': Escavazione straordinaria - Prolungamento del piazzale sporgente nel porto mercantile con banchine di approdo - Formazione di un nuovo braccio di scogliera - Arredamento delle banchine - Impianto di boe;

Che, giusta l'articolo 6 del detto disegno di legge, e' consentito alle Provincie e ai Comuni interessati di stipulare Convenzioni col Ministero dei Lavori Pubblici per obbligarsi ad anticipare le somme occorrenti per la sollecita esecuzione delle opere considerate in esso disegno;

Che tra il Ministero dei Lavori Pubblici e il Comune di Spezia intervennero gli accordi necessari per sollecitare l'esecuzione delle suindicate opere, mediante l'anticipazione dei fondi da parte del Comune;

Che tali accordi furono concretati in un progetto di convenzione, che fu approvato dal Consiglio comunale di Spezia, con deliberazioni del 23 e del 30 marzo 1903, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa con decisione 23 aprile successivo;

Che volendosi che gli intervenuti accordi risultino da atto formale, si sono a tal fine costituiti innanzi a me infrascritto segretario ed alla presenza dei mentovati testimoni:

Da una parte:

L'onorevole signor comm. avv. Francesco Tedesco, direttore generale delle Opere idrauliche, in rappresentanza di S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici;

E dall'altra:

In rappresentanza del Comune di Spezia, il signor sindaco Della Torre di Lavagna conte Giulio, debitamente autorizzato con le deliberazioni sopra indicate, che si allegano in copia alla presente insieme alla decisione della Giunta provinciale amministrativa, 23 aprile 1903, sotto i nn. I, II e III.

I quali, a me personalmente cogniti, dichiarate vere le premesse narrative, hanno stipulato e convenuto quanto segue:

Art. 1.

All'oggetto di attuare sollecitamente i lavori di ampliamento del nuovo porto mercantile di Spezia, secondo i progetti compilati dall'Ufficio del Genio civile di Genova, tanto per quello che riguarda le opere marittime nuove, quanto per quello che concerne l'arredamento dell'intero porto, il Governo del Re, provvedera' direttamente all'esecuzione dei lavori suddetti, disponendo tosto per il loro appalto, in modo che possano avere principio appena compiuti i prescritti incombenti di legge, senza che il Comune di Spezia abbia ingerenza alcuna in tali operazioni, e cio' indipendentemente dalle somme stanziate dal Ministero dei Lavori Pubblici giusta la legge.

Versione in vigore dal 15 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza la spesa straordinaria di L. 32,000,000 per l'esecuzione di nuove opere marittime
Estremi	Legge 13 marzo 1904, n. 102
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-la-spesa-straordinaria-di-l-32-000-000-per-l-esecuzione/convenzione-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it